

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Adottato con delibera n. 30 del Consiglio d'Istituto il 3/10/2019

PRESO ATTO delle diverse richieste da parte delle famiglie di somministrare farmaci, in modo particolare quelli salvavita, in orario scolastico;

CONSIDERATO il ruolo inclusivo dell'istituzione scolastica;

CONSIDERATO che la presenza di tali situazioni richiama l'attenzione dell'Istituzione scolastica a tutelare la salute ed il benessere dell'alunno e pone la necessità urgente di predisporre un protocollo il più possibile condiviso tra le varie componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute;

VALUTATO che l'intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si deve configurare come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

VALUTATO CHE tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai sanitari la cui omissione può causare danni alla persona;

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute;

VISTO il "Regolamento d'istituto per la Somministrazione dei Farmaci in orario scolastico" (Regolamento) adottato con delibera n.5 del 2.10.17 dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il Protocollo d'intesa tra MIUR/URS (Protocollo) per il Lazio e la Regione Lazio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale il 17 ottobre 2017, n. 649 "*Percorso integrato per la somministrazione farmaci in ambio ed orario scolastico*";

PRESO ATTO della necessità di aggiornare secondo il Protocollo di cui sopra del 17 ottobre 2017, n. 649 il Regolamento già in uso, a seguito di delibera n. 5 del 2.10.2017 da parte del Consiglio d'Istituto, nell'Istituto Comprensivo Tivoli I - Tivoli Centro;

EMANA

il seguente Regolamento per somministrazione dei farmaci in orario scolastico

Art. 1 - Autorizzazione da parte dei Medici - Criteri

• I farmaci a scuola possono essere somministrati a scuola soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante. in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.

L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

- a) l'assoluta necessità;
- b) la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- c) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- d) la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario e non in possesso di abilitazione sanitarie specialistiche.

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile:

- a) nome e cognome dell'alunno;
- b) nome commerciale del farmaco;

- c) indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- d) descrizione dell'evento che richiede la somministrazione;
- e) dose da somministrare e modalità di somministrazione;
- f) modalità di conservazione del farmaco;
- g) durata della terapia;
- h) eventuali effetti collaterali;
- i) indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche;
- j) capacità o meno dell'alunno ad effettuare l'auto- somministrazione del farmaco.

La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta su modulistica reperibile in segreteria e sul sito web della scuola, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dal proprio medico del SSR e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 2 - Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola

A seguito della presentazione della richiesta scritta dei genitori o esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:

- a) dai genitori o esercenti la potestà genitoriale;
- b) dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai genitori, se minorenne;
- c) dalle persone che agiscono su delega formale dei genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale scolastico che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità e che sia stato informato nel singolo caso specifico;
- d) da personale sanitario del SSR, su richiesta d'intervento in relazione alla particolarità della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.

Art. 3 - Ruolo o Azioni dei genitori o esercenti la potestà genitoriale

I genitori o esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell'assunzione di tutte le decisioni. Essi possono chiedere al Dirigente di:

- a) di individuare tra il personale scolastico gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
- b) accedere a scuola per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco;
- c) di consentire ad altri soggetti appositamente delegati alla somministrazione del farmaco;
- d) autorizzare l'operato del personale scolastico o della persona da essi delegata all'effettuazione della prestazione sollevandolo da qualsiasi responsabilità.

L'azione di delega da parte dei genitori ad altri soggetti non esclude la responsabilità da parte dei genitori stessi nella realizzazione degli interventi concordati.

Art. 4 - Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata prestabilita

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dal Medico del SSR secondo le indicazioni di cui all'art.1, valutata la fattibilità organizzativa:

- a) acquisisce la disponibilità del personale scolastico (docente e non docente) a somministrare i farmaci;
- b) valuta se vi sono le condizioni idonee per conservare il farmaco;
- c) consegna il "registro di somministrazione" relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun alunno ove venga attestata da parte del personale scolastico incaricato dove venga attestata ogni somministrazione e il nome dell'adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.

Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l'autorizzazione secondo l'art. 1.

Art 5 - Obblighi dei genitori o esercenti la patria potestà

I genitori:

- a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
- b) forniscono alla scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
- c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza, della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo la relativa documentazione (per es. modifiche del piano terapeutico, eventuali cambi di recapiti telefonici ecc.);
- d) assicurano la loro presenza nella formazione del personale scolastico a cui è affidata la somministrazione del farmaco del proprio figlio;
- e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico, dichiarazione medica dalla quale si evince l'idoneità dei genitori stessi a variare o adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
- f) garantiscono la fornitura del farmaco necessario in confezione integra e in corso di validità e degli eventuali presidi sanitari, nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
- g) assicurano direttamente, o attraverso persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (per es. in assenza del personale scolastico a cui è affidato l'intervento).

Art. 6 - Ruolo degli Enti locali

Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche individuano in concerto con il Dirigente scolastico uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l'adeguata conservazione degli stessi. Gli Enti Locali d'intesa con l'istituzione scolastica valutano con il capitale sociale del territorio la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (per es. organizzazioni di volontariato ecc.).

Art. 7 - Gestione dell'emergenza

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (118 con eventuale richiesta di auto medica) nei casi in cui non sia possibile applicare il Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace.

Art. 8 - Durata dell'autorizzazione del Medico e della Famiglia

L'autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento indicata dal Medico e comunque non oltre un anno scolastico. Pertanto tutta la procedura va rinnovata ad inizio di anno scolastico e in caso di variazioni terapeutiche.

Art. 9 Richiesta di somministrazione farmaci in orario scolastico

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere:

- a. formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale;
- b. a fronte sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL sulla base della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere.

2. I criteri a cui si atterranno i medici curanti per il rilascio della prescrizione per la somministrazione di farmaci a scuola sono:

- a. l'assoluta necessità;
- b. la somministrazione indispensabile in orario scolastico;

- c. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- d. la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

3. Il modulo di prescrizione, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità d'equivoci e/o errori:

- a. nome e cognome dell'alunno/a;
- b. nome commerciale del farmaco o principio attivo per i farmaci generici;
- c. posologia;
- d. modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- e. durata della terapia;
- f. effetti collaterali.

Art. 10 - Somministrazione dei farmaci da parte di genitori degli alunni, o di loro delegati

A seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, il dirigente scolastico concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.

Art. 11 - Auto - somministrazione

1. Vista la maggiore autonomia degli studenti di scuola secondaria di primo grado e qualora l'alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, è possibile, su richiesta scritta della famiglia, prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.

L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di ogni responsabilità.

2. Per i casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore che hanno acquisito autonomia nell'auto-somministrazione, d'intesa con i medici e la famiglia, si può prevedere, in casi eccezionali e motivati, un progetto d'intervento finalizzato all'auto-somministrazione.

3. Se viene richiesto l'affiancamento si applicano le specifiche di cui agli artt, 3, 5, 9

Art. 12 - Somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico

La richiesta scritta da parte dei genitori per la somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico, può essere presentata solo se è dimostrata la impossibilità/grave difficoltà da parte del genitore di venire a scuola. Detta motivazione è valutata dal Dirigente scolastico. Contro la decisione del Dirigente scolastico è possibile appellarsi al Comitato di garanzia.

Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed A.T.A. che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo del TU 81/08

5 Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio (e in particolare le ASL con i quali stipulare accordi e convenzioni).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata:

- a. ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- b. al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.;
- c. Alla ASL territoriale.

Art. 13 - Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

1. Il docente responsabile di plesso propone al dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- a. la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave);
 - b. la somministrazione o l'auto- somministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.
2. Il dirigente scolastico, se la struttura dell'edificio e gli arredi non gli sono noti, effettua con il docente fiduciario di plesso una verifica delle strutture scolastiche, e valuta la congruità dei luoghi proposti.
3. I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Art. 14 - Informazione e Formazione

Al personale scolastico sono rivolti momenti informativi e formativi secondo i piani d'intervento concordati tra ASL territoriale e scuola.

Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico (per es. diabete, epilessia ecc.) e a promuovere la cultura dell'accoglienza nonché consentire l'acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell'alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.

La formazione in situazione si connota invece come formazione rivolta al personale scolastico per la gestione del singolo caso. Essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell'alunno, su richiesta del Dirigente scolastico in accordo con i genitori o esercenti la potestà genitoriale.

Art. 15 - Limitazioni

Al di fuori dei casi riguardanti patologie croniche che richiedono terapie salvavita, non è ammesso la somministrazione e l'auto somministrazione dei farmaci in orario scolastico ed è assolutamente vietato introdurre farmaci senza autorizzazione del dirigente secondo la procedura sopra descritta. Il personale scolastico non è autorizzato prendere in consegna e a somministrare farmaci se non autorizzato dal Dirigente scolastico.